

Quesito Ambientale: Rifiuti in amianto in area di cantiere con falso deposito temporaneo .

▪ Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni, esperto in tutela Ambientale

Richiesta: A seguito di un esposto abbiamo effettuato un controllo in un'area di proprietà del titolare di una ditta imprese da costruzioni dove vi era un cantiere edile, sono stati rinvenuti tre autocarri tipo betoniere adibiti al trasporto di cemento, in evidente stato di abbandono da un paio di anni, più attrezzature varie ponteggi, tavole, materiale da demolizioni edili , tra queste lastre contenenti amianto ecc. ormai in evidente stato di degrado è raggruppati in modo incontrollato, il titolare ha detto che il cantiere è fermo e che trattasi di deposito temporaneo di rifiuti e pertanto si è rifiutato di rimuoverli come si può procedere per la rimozione?



Risposta del Dott. Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale di Lioni

Dalla descrizione fatta non emergono i requisiti per poter definire l'area Deposito temporaneo dei rifiuti così come indentificato nel Testo Unico Ambientale, D.lgs 152/2006 istituito che, oltretutto, è stato recentemente rimodulato nel nuovo articolo 185 bis, ad opera della riforma di cui al

D.lgs 116/2020 in vigore dal 26.09.2020. Il disposto in questione prevede, tra l'altro, che i rifiuti possono essere depositati nell'area per non di più di un anno. Questa sola considerazione fa configurare l'area quale area di stoccaggio o un deposito incontrollato di rifiuti eterogenei tra essi anche pericolosi (amianto) . Da quanto si è appreso anche i tre autocarri tipo betoniere adibiti al trasporto di cemento costituiscono dei rifiuti la cui disciplina è rinvenuta nell'articolo 231 – che già in rubrica definisce il campo di applicazione della disposizione: Veicoli fuori uso non disciplinati dal D.lgs 209/03. Tale disposto stabilisce la procedura che deve seguire il proprietario per la demolizione di un veicolo a motore o di un rimorchio fuori uso, con l'esclusione appunto per quei veicoli disciplinati invece dal D.lgs 209/03.

A ciò consegue che le disposizioni a cui riferirsi in ordine a tali autocarri e al resto dei rifiuti eterogenei ivi inclusi quelli in amianto sono riportate nel D.lgs 152/06 e più precisamente all'art 192 T.U. che disciplina il divieto di Abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti, secondo cui

<< 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate omissis ..>>. Il

legislatore ha previsto che qualora l'abbandono di rifiuti, o il deposito incontrollato, sia commesso da un cittadino comune, soggetto formalmente privato, lo stesso soggiace a sanzioni amministrative (art 255), mentre, nel caso di specie in cui il trasgressore riveste una particolare qualifica giuridica, quale il titolare di impresa (imprenditore individuale), verrà assoggettato a sanzioni penali ai sensi dell' art.256 c. 1 let. a , b), ovvero con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro trattandosi di rifiuti pericolosi, in tal caso dovrà essere data comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art 347 C.P.P. . è previsto l'obbligo di rimozione da effettuarsi a seguito di ordinanza del Sindaco emessa ai sensi dell'art 192 c.3. Se L'interessato non ottempera a quanto disposto con l'ordinanza di rimozione verrà assoggettato all'azione penale, che ai sensi dell'art 255 comma 3, comporta la pena dell'arresto fino ad un anno, in tal caso il Comune dovrà rimuovere gli stessi in danno.



Procedura operativa Inquadramento del reato:

deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi irregolarità

Illecito	Art. violato	Art. sanzione	Sanzione principale	OBLAZIONE	Autorità competente	Procedura di estinzione del reato Artt. 318 bis e seg.ti
Deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non corrispondente alle prescrizioni (quantitativo in deposito per un tempo superiore ad un anno	D.Lgs. 152/06 art. 192, comma 1 lett b Art. 185 bis	D.Lgs. 152/06 Art. 256, comma 1 lett. B	arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Oblazione non ammessa ex art.162 bis C.P.	Procura della Repubblica	Non È possibile attivare la procedura estintiva del reato

Procedura operativa e atti da redigere:

Comunicazione di Notizia di reato ai sensi dell'art 347 C.P.P

(schema Mod CNR/1) da inviare in ogni caso ai sensi dell'art 318 ter c.4 T.U.A.;

Accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose art . 354 c. 2,3 c.p.p.; (schema Mod1/a)

Fascicolo fotografico effettuato ai sensi dell'art 354 c. 2,3 c.p.p;

Spontanee dichiarazioni rese dall'indagato art.350 c. 7 c.p.p.; (schema Mod1/b)

Verbale di identificazione e di elezioni del domicilio art 349/ 161 c.p.p. (schema Mod1/c)

Sommario informazioni rese da persona informata art 351 c.p.p.; (schema Mod1/d)

Annotazioni di indagini art.357 c.p.p.; (schema Mod1/l)

Sequestro Probatorio del veicolo utilizzato ai sensi dell'art. art. 354, c. 2° c.p.p. nel caso di specie è applicabile anche il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1 le due finalità possono anche coesistere in tal caso con un unico verbale si darà atto che trattasi di sequestro probatorio e preventivo.

Spero che il lavoro possa essere utile per la risoluzione del caso specifico per chi ha posto il quesito, nonché utile a dare sicurezza ai tanti operatori impegnati quotidianamente per garantire una maggiore tutela dell'ambiente e che si scontrano con le difficoltà congenite di una normativa in continuo cambiamento, estremamente complessa ed incerta come quella ambientale.

Tratto dal manuale tecnica operativa di tutela ambientale

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della Polizia Municipale di LIONI (AV)



Docente e consulente in Ambiente della scuola di giuridica di formazione DIRITTOITALIA / Scuola Regionale P.L. Campania

Si occupa in particolare della tutela ambientale gestione dei rifiuti tecnica investigativa Ambientale, istituzione del

servizio di ispettori ambientali comunali ed organizza, in qualità di docente, in queste specifiche materie, appositi corsi di formazione ed aggiornamenti riservati addetti ai controlli, appartenenti alla Polizia Locale, GAV , consulenti ambientali responsabili della gestione dei rifiuti, organizzati da in proprio o da ENTI pubblici e privati.

E' relatore in numerosi convegni sulla tutela ambientale direttore della rivista telematica www.marcopolomagazine.it scrive su www.dirittoitalia.it e www.lexambiente.it; /

Per contatti diretti : giuseppeiello.1@libero.it /
[email:info@marcopolomagazine.it](mailto:info@marcopolomagazine.it)